

Penale Sent. Sez. 2 Num. 12371 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 05/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPUTO DIEGO nato a CASERTA il 17/02/1979

avverso l'ordinanza del 28/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

uditi i difensori Avv.ti RENATO JAPPELLI e VINCENZO CORTELLESSA i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 03/10/2018 il Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione proposta da CAPUTO Diego, indagato per il reato di estorsione (capo b. della incolpazione provvisoria), avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che in data 13/07/2018 aveva disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o di applicazione di misura meno afflittiva.

2. Ricorre per Cassazione contro la predetta ordinanza l'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge nonchè mancanza o illogicità della motivazione quanto al diniego



della istanza di revoca.

Assume che del tutto erroneamente i giudici di merito avevano escluso di poter prendere in esame le deduzioni difensive inerenti la corretta qualificazione del reato contestato al capo b) in ragione del c.d. giudicato cautelare, non considerando che nella specie era stato dedotto un "*novum*" costituito dalle dichiarazioni rese dall' imputato e prodotte dal Pubblico Ministero.

Rileva che nella specie risultava insussistente ogni "minaccia" sicchè dovendosi qualificare la condotta in termini di truffa non poteva essere emessa alcuna misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate.

2. Occorre premettere che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa a seguito di appello avverso un'ordinanza di rigetto ex art. 299 cod. proc. pen., poiché i giudici, in quella sede, avevano operato una riqualficazione giuridica del fatto invece preclusa dal c.d. "giudicato cautelare"). (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 - dep. 15/06/2018, P.M. in proc. Bertocchi e altro, Rv. 27364801).

2.1. Muovendo da tale principio la motivazione del provvedimento impugnato appare, dunque, immune da censure nella parte in cui ha escluso di poter prendere in esame le deduzioni difensive inerenti la corretta qualificazione del reato contestato al capo b) in ragione del c.d. giudicato cautelare, non potendosi certamente configurare quale "*novum*", contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il mero contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.




Così deciso in Roma, il 5 Dicembre 2018

Il consigliere estensore


Fabio Di Pisa

Il presidente


Mirella Cervadoro